

CALABRIA

L.R. 10 agosto 2023, n. 39

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

L.R. 13 marzo 2012, n. 11

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

CALABRIA

L.R. 10 agosto 2023, n. 39 ⁽¹⁻²⁾

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

⁽¹⁻²⁾ Pubblicata nel B.U. Calabria 10 agosto 2023, n. 177.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. La Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali.
2. La presente legge disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, che si realizza tenendo conto dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano la normativa nazionale di riferimento e le norme del codice civile.

Art. 2

Attività di bonifica.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

CALABRIA

Art. 3

Opere di bonifica.

In vigore dal 26 ottobre 2023

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:
 - a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;
 - b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;
 - d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;
 - e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria;
 - g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;
 - h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.
2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.
3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1 (3).

(3) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47 , a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1 , della medesima legge).

Art. 4

Definizioni.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
 - a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 152/2006 , rappresentato dai canali di colo consortili e dai tratti di corsi d'acqua naturali interessati da opere di sistemazione idraulica o di consolidamento dei versanti, che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

CALABRIA

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, dalle attività del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

- 1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;
 - 2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere e finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. Lo stesso è costituito:
 - 2.1) dal beneficio di scolo delle acque piovane provenienti dagli immobili;
 - 2.2) dal beneficio di difesa idraulica dalle acque esterne agli immobili medesimi;
 - 3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
- c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio di bonifica, le proprietà immobiliari che ricevono effettivi benefici dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio;
- d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate. Essa si distingue in:
- 1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e alla prevenzione del loro eventuale degrado;
 - 2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione;
- e) pronto intervento: i primi interventi urgenti per il contrasto e la prevenzione di eventuali eventi calamitosi, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate, la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione.

CAPO II

Istituzione e disciplina del consorzio di bonifica

Art. 5

Consorzio di bonifica della Calabria.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, con sede in Catanzaro.

2. Il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

CALABRIA

Art. 6

Comprensori di bonifica.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Il Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio al fine di migliorare e integrare il livello dei servizi.
3. Le eventuali modifiche dei comprensori che si rendono necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
4. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURC) e ha valore di notifica della proposta agli enti locali territorialmente interessati, nonché ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro trenta giorni da tale ultimo termine, assume le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette la deliberazione al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni consorsoriali è depositata presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 7

Funzioni del Consorzio.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;
 - b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;
 - c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;

CALABRIA

- d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;
- e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;
- f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;
- g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;
- h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;
- i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;
- j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006 ;
- k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;
- l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.

2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile , regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.

Art. 8

Contratti di fiume, di foce e di costa.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 40-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

CALABRIA

2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 9

Partecipazione al Consorzio.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio.

2. I consorziati:

- a) sono tenuti al pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10;
- b) eleggono gli organi consortili, in conformità alle disposizioni della presente legge e dello statuto del Consorzio;
- c) provvedono alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
- d) provvedono alla realizzazione e manutenzione della rete irrigua che dal contatore ovvero dal punto di distribuzione si dirama all'interno delle rispettive proprietà;
- e) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.

3. Le attribuzioni di cui al comma 2, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

4. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 10

Piano di classifica e contributi consortili.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri (4):

CALABRIA

- a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
- b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
- c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
- d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.

4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni (5).

7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.

8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del

CALABRIA

piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. La Regione Calabria e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

(4) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 11

Catasto consortile.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto unico consortile nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.

2. Nel catasto di cui al comma 1 confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi di bonifica soppressi con la presente legge.

CALABRIA

3. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà ovvero l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e/o di rapporti d'affitto e/o di locazione.

4. Il catasto è aggiornato annualmente, entro il 31 ottobre, ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuzione attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia delle entrate o di altre banche dati, ovvero attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai singoli consorziati.

Art. 12

Elettorato attivo e passivo.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Ogni consorziato ha diritto all'elettorato attivo, purché in godimento dei diritti civili e all'elettorato passivo purché sia anche in regola con il pagamento del contributo consortile.

2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo è attribuito al cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, al comproprietario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote oppure, in mancanza, al cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, al primo intestatario della proprietà.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

4. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni elettorali di cui all'articolo 15, comma 6, esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.

5. Il diritto di voto non è delegabile.

Art. 13

Organi.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio dei delegati;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Revisore dei conti.

2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.

Art. 14

Consiglio dei delegati.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:
 - a) ventisette eletti dai consorziati;
 - b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;
 - c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;
 - d) sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani;
 - e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.
2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.
3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.
5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 15

Svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.

CALABRIA

2. Il Presidente del Consorzio, nel rispetto delle procedure contenute nello statuto, indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi.

3. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.

4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su almeno un quotidiano a rilevanza regionale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

5. Ai fini dell'elezione, si individuano tre collegi elettorali (Nord, Centro, Sud), corrispondenti rispettivamente alle seguenti aree:

- a) Provincia di Cosenza;
- b) Province di Catanzaro e Crotone;
- c) Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia.

6. Per ogni collegio di cui al comma 5 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. I rappresentanti eletti nel Consiglio dei delegati sono pari a quattro per ciascuna sezione elettorale del collegio Nord, due per ciascuna sezione elettorale del collegio Centro e tre per ciascuna sezione elettorale del collegio Sud.

7. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

8. Ciascuna delle liste dei candidati per ogni sezione deve prevedere:

- a) per il collegio Nord un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici, considerando la rappresentanza di genere;
- b) per il collegio Centro un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei, considerando la rappresentanza di genere;
- c) per il collegio Sud un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a nove, considerando la rappresentanza di genere.

9. Le liste per ciascuna sezione elettorale sono presentate dal trentacinquesimo al trentaduesimo giorno antecedenti la data di svolgimento delle elezioni da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferisce la lista, esclusi i candidati, e comunque ove detto numero sia inferiore da non meno di cinquanta consorziati.

10. Per ogni sezione elettorale di ciascun collegio l'assegnazione dei seggi segue il criterio proporzionale ad esclusione di un seggio, che è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle escluse dalla ripartizione proporzionale o, qualora tutte le liste abbiano ottenuto l'assegnazione di seggi con il criterio proporzionale, alla lista con i resti maggiori.

CALABRIA

11. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la data di scadenza prevista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto al voto della propria sezione di appartenenza.

12. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente del Consorzio rende noti sull'albo consortile e sul sito internet i risultati delle elezioni e trasmette gli atti relativi alle operazioni elettorali in copia autenticata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.

13. Avverso i risultati delle elezioni elettorali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati sull'albo consortile (6).

14. Le ulteriori modalità per l'elezione degli organi consortili sono stabilite nello statuto del Consorzio.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 16

Cause di ineleggibilità.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio dei delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno assunto incarico della gestione finanziaria di un consorzio e non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro i quali hanno un contenzioso con il Consorzio e coloro i quali non risultano in regola con il contributo consortile;
- i) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio dei delegati per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio dei delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

CALABRIA

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre tre giorni antecedenti a quello fissato per la presentazione delle candidature.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 17

Cause di incompatibilità.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. La carica di membro del Consiglio dei delegati è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

- a) Parlamentare nazionale o europeo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, Presidente o Consigliere provinciale, Sindaco metropolitano o Consigliere della Città metropolitana, Sindaco o Assessore comunale, Presidente, componente della Giunta o Consigliere comunale;
- b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
- c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
- d) avere un debito certo, liquido ed esigibile verso il Consorzio;
- e) trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità.

2. Le cause di incompatibilità, sia esistenti al momento dell'elezione sia sopravvenute ad essa, ove non rimosse entro il termine di dieci giorni dalla contestazione, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 18

Decadenza.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. La decadenza dei componenti è pronunciata dal Consiglio dei delegati nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:

CALABRIA

- a) sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 16 e 17;
- b) i componenti del Consiglio dei delegati, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
- c) i componenti del Consiglio dei delegati si rendono colpevoli di violazioni di legge, di violazioni delle norme statutarie o inadempienze che ledono gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettono il suo regolare funzionamento.

2. Per i componenti eletti la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Con la cessazione del mandato di Sindaco o di Sindaco metropolitano, i componenti del Consiglio dei delegati di cui dell'articolo 14, comma 1, lettera d), cessano dalla carica e sono sostituiti dai rispettivi successori. Il subentrante resta in carica quale membro del Consiglio dei delegati per il rimanente periodo di validità del Consiglio stesso.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti sindacali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 19

Funzioni del Consiglio dei delegati.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Il Consiglio dei delegati provvede:

- a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;
- b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;
- c) all'adozione del piano di classifica;
- d) all'adozione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;
- e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;
- f) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
- g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;
- h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;
- i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
- j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);
- k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;
- l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;
- m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.

CALABRIA

2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.

3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Art. 20

Ufficio di presidenza.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a).

2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, da tenersi nei trenta giorni successivi.

4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Vicepresidente o del componente, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo della rispettiva carica, da tenersi nei trenta giorni successivi.

5. La carica di Presidente del Consorzio non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:

- a) il Presidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 30 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
- b) Il Vicepresidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 20 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
- c) il componente dell'Ufficio di Presidenza percepisce un'indennità annua pari al 10 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione.

Art. 21

Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. L'Ufficio di presidenza:

- a) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;

CALABRIA

- b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività di bonifica;
- c) delibera in ordine ai contenziosi;
- d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
- e) nomina i componenti dei seggi elettorali, ad eccezione dei presidenti e dei segretari, che vengono nominati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione tra i dirigenti e i funzionari della Regione Calabria (7).

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio dei delegati e l'Ufficio di presidenza, indice le elezioni del Consiglio dei delegati e relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati sull'operato dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza può essere sostituito dal Consiglio dei delegati attraverso una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta, per uno dei seguenti motivi:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge;
- b) grave perdita del conto economico;
- c) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché gravi irregolarità amministrative e contabili.

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

Art. 22

Revisore dei conti.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al Revisore è riconosciuto un compenso omnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

4. Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 23

Funzioni del Revisore dei conti.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.
2. Il Revisore ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico-budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:
 - a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;
 - b) regolamenti consortili e relative modifiche;
 - c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;
 - d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
 - e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
 - f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
 - g) partecipazione a enti, società e associazioni;
 - h) piano triennale del fabbisogno del personale.
3. Il Revisore trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sugli esiti delle verifiche effettuate (8) .

(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 24

Scioglimento degli organi del Consorzio.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.
2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.

CALABRIA

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale ⁽⁹⁾.

5. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.

6. Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 25

Statuto.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.
2. In particolare, lo statuto definisce:
 - a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati;
 - c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.
3. Lo statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e approvato dalla Giunta regionale, è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi ⁽¹⁰⁾.
4. Lo statuto è pubblicato sul BURC ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.
5. Lo statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

CALABRIA

Art. 26

Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio dei delegati approva:
 - a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.
3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.
4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
 - b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
 - c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
 - d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

Art. 27

Direttore generale.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.
3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.

CALABRIA

4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.
6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

Art. 28

Piano della qualità della prestazione organizzativa.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:
 - a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
 - b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;
 - c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione (11) .
3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione (11).

(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

Art. 29

Vigilanza e controllo.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.
2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione gli atti concernenti (12):
 - a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;
 - b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;
 - c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;
 - d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
 - e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
 - f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
 - g) la partecipazione a enti, società e associazioni;
 - h) il piano triennale del fabbisogno del personale.
3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni (13).
4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di illegittimità, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4 (13).
5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.

(12) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

Art. 30

Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.
3. Il piano di cui al comma 2 definisce:
 - a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
 - b) l'ipotesi di riordino irriguo;
 - c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
 - d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
 - e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;
 - f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
 - g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;
 - h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;
 - i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.
4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, il quale lo sottopone alla Giunta regionale che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale (15) .
5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del

CALABRIA

Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 [\(14\)](#) .

7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio [\(16\)](#) .

[\(14\)](#) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47 , a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1 , della medesima legge).

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

Art. 31

Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.

2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.

CALABRIA

3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 32

Realizzazione delle opere di bonifica.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.

2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.

4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.

6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.

CALABRIA

Art. 33

Interventi urgenti.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

- a) nei casi di somma urgenza, il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio, che, a sua volta, ne dà comunicazione immediata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di 25.000,00 euro;
- b) nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 34

Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del

CALABRIA

Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.

2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di bonifica della Calabria.

4. Il Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2023:

- a) approva lo statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale;
- b) approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali; (17)
- c) approva il bilancio preventivo economico - budget per l'esercizio 2024.

5. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati.

6. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle funzioni consortili, il Consorzio di bonifica della Calabria:

- a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai consorzi posti in liquidazione, compresi quelli di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura);
- c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte di ciascun commissario liquidatore;
- d) si avvale degli uffici e del personale dei consorzi per l'espletamento delle funzioni consortili attraverso convenzioni da stipulare con ciascuno degli undici consorzi soppressi. Nella convenzione di utilizzo del personale è individuato, tra il personale dirigente, un delegato del Commissario per le attività di gestione tecnica e operativa del comprensorio fino al trasferimento del personale di cui all'articolo 36, comma 6 (18) .

7. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, approva il POV del Consorzio, previo parere favorevole dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio (19) .

CALABRIA

8. Per il solo anno 2024, il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili afferenti all'anno medesimo, entro la data del 30 giugno 2024.

(17) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

(18) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

Art. 35

Decadenza degli organi dei consorzi di bonifica.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria.

2. A ciascun commissario di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità commisurata a quella spettante al Presidente del Consorzio, con oneri a carico del bilancio del consorzio interessato. È consentita l'individuazione del medesimo Commissario straordinario per la gestione di più consorzi e, in tal caso, allo stesso è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento di quella indicata al primo periodo.

3. I commissari straordinari rilevano, altresì, la dotazione di personale, con l'individuazione per ciascun dipendente, della natura giuridica del rapporto, decorrenza ed eventuale termine se previsto, della qualifica e livello retributivo, trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale e predispongono l'inventario dei beni in ragione della relativa natura e destinazione d'uso.

Art. 36

Liquidazione dei consorzi di bonifica.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate.

CALABRIA

2. Al verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse.

3. Ciascun commissario liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare:

- a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio;
- b) entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
- c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori (21) ;
- d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione per la relativa approvazione (21).

4. Il compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi è corrisposto in quattro ratei di pari importo, ognuno dei quali è liquidato all'esito dell'espletamento di ciascuna delle attività previste al comma 3. Alla conclusione delle attività di cui al comma 3, lettera d), purché avvenga nel rispetto dei termini ivi previsti, è corrisposta una ulteriore indennità, pari al 20 per cento del compenso complessivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al regime della liquidazione coatta amministrativa.

6. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria, mantenendo l'inquadramento previdenziale. All'atto del trasferimento, il personale appartenente al comparto mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento ed il personale dirigenziale mantiene il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata (20).

CALABRIA

7. Il Consorzio subentra, altresì, nei contratti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i consorzi di bonifica di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2022. Le selezioni di personale del Consorzio prevedono criteri tesi a valorizzare le esperienze maturate presso i consorzi alla data del 31 dicembre 2022.

(20) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

(21) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60 , a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 , della medesima legge).

Art. 37

Norma finanziaria.

In vigore dal 26 ottobre 2023

1. Gli oneri di cui agli articoli 19,20,22 e 27 sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro, si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33, per la sola parte a carico del bilancio regionale, quantificati nel limite massimo di 2.275.000,00 euro, si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 il contributo di cui al presente comma può essere aumentato di un importo massimo corrispondente al 35 per cento dell'ammontare dei ruoli di bonifica e di quelli irrigui riscossi sulla competenza dell'anno precedente.

4. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, e all'articolo 35, comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo di 2.000.000,00 euro, allocato alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.

5. Al solo fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica della Calabria un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 7.000.000,00 euro per l'anno 2024, di 5.000.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 e all'uopo è appositamente istituito un capitolo di bilancio regionale a destinazione specifica.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025 (22) .

CALABRIA

7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025 e ad istituire appositi capitoli a destinazione specifica.

8. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di stabilità regionale.

(22) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 38

Norme di rinvio e abrogazioni.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;
- b) legge regionale 23 luglio 2003, n. 11;
- c) articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39

Entrata in vigore.

In vigore dal 11 agosto 2023

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 23 luglio 2003, n. 11 ⁽¹⁾

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Calabria 28 luglio 2003, S.S. n. 9 al B.U. 16 luglio 2003, n. 13.

TITOLO I

Bonifica e tutela del territorio rurale

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Art. 2

Oggetto.

1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;
- b) l'ordinamento dei Consorzi.

CALABRIA

Art. 3

Interventi di bonifica.

1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:
 - a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
 - b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
 - c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;
 - d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
 - e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
 - f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;
 - g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
 - h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
 - i) le opere di sistemazione idrogeologica;
 - l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
 - m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
 - n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
 - o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4

Regime giuridico delle opere di bonifica.

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.
2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

CALABRIA

Art. 5

Programma pluriennale.

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione Consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.
2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.
4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;
 - b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.
5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

U.R.B.I.

1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.
2. L'U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

CALABRIA

Art. 7

Comitato Tecnico per la Bonifica.

1. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.
2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:
 - a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica;
 - b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;
 - c) un rappresentante dell'U.R.B.I.;
 - d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.
3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell'Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

Art. 8

Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà.

1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.
2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.
3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9

Realizzazione delle opere di bonifica.

1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al demanio regionale - ramo bonifica.
4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.
5. Le spese generali seguono le norme della legge n. 109 del 1994 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfettizzate.

Art. 10

Interventi urgenti.

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:
 - a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di Euro 25.000,00;
 - b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00.

CALABRIA

2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.

3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, nel limite massimo del 15 per cento.».

Art. 11

Interventi di pubblica utilità.

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorporati con le qualifiche possedute come operai del «Presidio Ambientale» dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.

2. È fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.

3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.

4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

Art. 12

Collaborazione, concertazione e accordi di programma.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.

CALABRIA

2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

3. Nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l'Autorità di Bacino, le province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II Ordinamento dei Consorzi di Bonifica

Capo I Comprensori di Bonifica

Art. 13

Comprensori di bonifica.

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.

4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.

5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.

6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.

7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta regionale, sentita l'U.R.B.I.

Art. 14

Modifica dei comprensori di bonifica.

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale.
2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.
3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura - sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale - entro 30 giorni da tale ultimo termine - trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

Capo II **Consorzi di Bonifica**

Art. 15

Consorzi di bonifica.

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16

Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi.

1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al

CALABRIA

precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:

- a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
- b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
- c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
- d) provvedere al coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
- e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
- f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.

2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della Legge Quadro sulle risorse idriche L. 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1996, n. 35.

Art. 17

Partecipazione al Consorzio.

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24.

2. I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della Delib.C.R. della Calabria di approvazione del Piano di Classifica di cui all'articolo 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati ⁽³⁾.

3. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;

CALABRIA

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.

4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.

5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 27, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge) e con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della suddetta L.R. n. 27/2020). Il testo precedente era così formulato: «2. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 18

Obblighi di bonifica a carico dei proprietari.

1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

- a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
- b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 19

Convenzione con gli imprenditori agricoli.

1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 228/2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

Art. 20

Esecuzione delle opere di competenza privata.

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica,

CALABRIA

provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.

2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all'Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.

3. La spesa, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.

4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21

Contributo regionale per le opere di competenza privata.

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.

2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

Art. 22

Gestione delle opere pubbliche di bonifica.

1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:

- a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
- b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato regio decreto n. 368 del 1904.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle rete idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.

3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente

CALABRIA

Dipartimento regionale, i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.

5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

Art. 23

Contributi consortili di bonifica e piano di classifica.

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore ⁽⁴⁾.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato ⁽⁵⁾.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi ⁽⁶⁾.

6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con D.M. 11 settembre 2000, n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi.

CALABRIA

La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997 e con le procedure previste dal titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265 ⁽⁷⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 maggio 2017, n. 13, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;

b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.».

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-19 ottobre 2018, n. 188 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2018, n. 42, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 9 maggio 2017, n. 13, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 9 maggio 2017, n. 13, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Il testo originario era così formulato: «6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuzione ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.». «1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;

b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.».

Art. 24

Elaborazione e approvazione dei piani di classifica (8).

1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo i principi di economia che tengano conto:

- a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
- b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
- c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
- d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuzione di ciascun immobile ⁽⁹⁾.

3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei comuni interessati e della provincia territorialmente competente.

CALABRIA

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei comuni e delle province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.

7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

(8) Ai sensi della Delib.G.R. 16 gennaio 2014, n. 14 sono state approvate le linee-guida per la redazione dei piani di classifica di cui al presente articolo.

(9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 13, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 25

Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.

2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.

3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.

4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.

6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.

CALABRIA

7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

Art. 26

Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione.

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.

2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.

3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.

4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.

5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30% della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.

6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50% contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50% ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.

7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.

8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

Capo III Organizzazione dei Consorzi di Bonifica

Art. 27

Sistema informativo della bonifica ed irrigazione ⁽¹⁰⁾.

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema informativo della bonifica e irrigazione della Calabria, denominato S.I.B.I.C.A.L., alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.

2. Il S.I.B.I.C.A.L. contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:

- a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;
- b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;
- c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;
- d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

⁽¹⁰⁾ Vedi, anche, il Reg. reg. 28 dicembre 2016, n. 20.

Art. 28

Catasto consortile.

1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati ⁽¹¹⁾.

2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

3. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.

4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del S.I.B.I.C.A.L., avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/1996.

CALABRIA

5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

(11) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 13, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 29

Organi.

1. Sono organi dei Consorzi:

- a) il Consiglio dei delegati;
- b) la Deputazione amministrativa;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore unico dei conti ⁽¹²⁾.

2. Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.

3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall'U.R.B.I.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 14, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) il Collegio dei Revisori dei conti.».

Art. 30

Consiglio dei delegati.

1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile.

2. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.

4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:

- a) [nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti] ⁽¹³⁾;
- b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;
- c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
- d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;

CALABRIA

- e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile;
- f) deliberare la stipulazione di mutui;
- g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.

5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l'esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura.

(13) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 14, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 31

Deputazione amministrativa - Presidenza.

1. La Deputazione è costituita da cinque membri:

- a) il Presidente;
- b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
- c) un rappresentante della Regione;
- d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.

4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.

5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

Art. 32

Revisore unico dei conti ⁽¹⁴⁾.

1. Il revisore unico dei conti:

- a) è l'organo di controllo del consorzio;
- b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;
- c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.

2. Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione

CALABRIA

della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7-bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 14, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 32. Collegio dei Revisori dei conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente.

3. Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente.

4. I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati.».

Art. 33

Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.

2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.

5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati.

6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.

CALABRIA

7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.

8. La contribuzione consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea.

9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorzio per partita catastale.

10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 34

Elezione dei delegati al Consiglio.

1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.

2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.

3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque - ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati.

4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.

5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorzio può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.

6. Il consorzio contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.

7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.

8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.

CALABRIA

9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.

11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuenza.

13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30% degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuenza della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.

13-bis. L'elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati ⁽¹⁵⁾.

14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3, L.R. 21 agosto 2006, n. 7, poi così modificato dall'art. 9, comma 10, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Art. 35

Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari.

1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.

2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

Art. 36

Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti.

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 37

Impugnativa dei provvedimenti consortili.

1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. L'opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.
3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 38

Controllo regionale sugli atti dei Consorzi.

1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ⁽¹⁶⁾.
2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al dipartimento di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di quarantacinque giorni dalla loro ricezione ⁽¹⁷⁾.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.
4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento

CALABRIA

decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.

6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
- b) l'approvazione del conto consuntivo;
- c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
- d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
- e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
- f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
- g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
- h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

(16) Comma così modificato dall'art.9, comma 1, lettera a), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall'art.9, comma 1, lettera b), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 39

Bilanci.

1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 40

Statuto e regolamenti.

1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.

2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:

CALABRIA

- a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
 - b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.
4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.
5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III Norme transitorie e finali

Art. 41

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

Art. 42

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.
2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati.

Art. 43

1. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CALABRIA

Art. 44

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947, e successive modificazioni e integrazioni.
2. È abrogata la legge regionale n. 5/1988. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 45

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.